

Rapporto

numero	data	Dipartimento
5823 R	4 dicembre 2006	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

della Commissione speciale scolastica sul messaggio 29 agosto 2006 concernente la ratifica del nuovo Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASPr) del 22 giugno 2006

Nel Messaggio n. 5823 il Consiglio di Stato propone la ratifica dell'Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base approvato dall'Assemblea generale della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione del 22 giugno 2006. L'Accordo entra in vigore con la ratifica da parte di quindici Cantoni.

Il Messaggio governativo spiega dettagliatamente gli antefatti e le fasi della procedura di preparazione dell'Accordo, che sostituisce la precedente Convenzione intercantonale sui contributi dei Cantoni alle spese per l'insegnamento professionale del 30 agosto 2001 approvata dal Gran Consiglio il 26 febbraio 2003.

L'impostazione del nuovo Accordo deriva dalla Legge federale sulla formazione professionale entrata in vigore il 1° gennaio 2004, che ha modificato il sistema di finanziamento della Confederazione nel campo della formazione professionale. Come noto, i contributi federali ai Cantoni non sono più commisurati alla spesa e alla forza finanziaria del singolo Cantone, ma riconosciuti nella forma di un importo unico calcolato per ogni persona in formazione (differenziando soltanto tra formazione di tirocinio in azienda e formazione svolta interamente a scuola). Il contributo globale della Confederazione comprende anche la parte destinata al finanziamento della formazione superiore e continua e i contributi assegnati dal Cantone alle organizzazioni del mondo del lavoro per le attività di formazione da esse promosse (per esempio, i corsi interaziendali o le attività di formazione superiore).

L'Accordo in esame regola, come suggerisce la denominazione, la partecipazione finanziaria cui è soggetto un Cantone nel caso in cui un proprio studente frequenti una scuola professionale in un altro Cantone. Il contributo intercantonale è calcolato sulla base del 90 per cento delle spese nette sostenute dal Cantone sede della scuola frequentata e determinate, come indica il Messaggio, "dal numero ridotto di allievi per costituire una classe o per razionalizzare l'insegnamento professionale in regioni sovracantonali, mediante la costituzione di centri di competenza".

Esso si applica a tutti i settori dell'insegnamento professionale di base e pone le basi legali per il riconoscimento anche di prestazioni non solo d'insegnamento professionale, quali il pretirocinio, i corsi interaziendali, il sostegno individuale, le procedure di qualificazione e le formazioni di recupero per adulti (tutti, questi ultimi, aspetti innovativi che figurano nella nuova Legge federale). L'Accordo, naturalmente, si applica nella misura in cui ci siano trasferimenti di persone in formazione da un Cantone all'altro.

LE CONSEGUENZE PER IL CANTONE TICINO

Il nostro Cantone conosce pochi casi di apprendisti che frequentano una formazione o una scuola professionale in un altro Cantone¹. Nell'anno in corso, sono una ventina le persone che seguono una formazione a impostazione aziendale (tirocinio in un'azienda ticinese con frequenza della scuola professionale fuori Cantone) nelle professioni di segantino (colui che, nelle segherie, taglia i tronchi per trasformarli in assi di diverso spessore), costruttore nautico, montatore di ponteggi, ortopedico, pianofortaio e impiegato di ristorazione. A queste si aggiungono tredici apprendisti che seguono una formazione a impostazione scolastica (frequenza di una scuola d'arti e mestieri fuori Cantone). Lo impone, come abbiamo visto, un tirocinio in una professione particolare oppure una formazione in una scuola professionale per la quale non esiste una offerta in Ticino: il Consiglio di Stato cita a questo riguardo la formazione di fotografo nella Scuola di arti e mestieri di Vevey, ma ci sono anche gli orticoltori a Lullier (GE). La partecipazione finanziaria del Cantone Ticino risulta pertanto limitata, come si deduce dalla tabella che presenta spese e ricavi riferiti all'anno scolastico 2004-05 a pagina 5 del Messaggio (sulla quale ritorniamo in seguito).

La conseguenza maggiore dell'Accordo si riscontra nel flusso di studenti proveniente dalla regione italofona del Cantone dei Grigioni. I casi che si presentano sono di apprendisti di aziende grigionesi che frequentano i nostri centri professionali oppure allievi di scuole a tempo pieno in formazioni per le quali non esiste un'offerta equivalente nei Grigioni. Sono cinquanta casi nelle professioni della ristorazione, costruzione e agricoltura.

Non si dimentichi, inoltre, che anche il settore della formazione professionale sta conoscendo un'accresciuta mobilità che non potrà che crescere in futuro nel nostro Paese.

Durante la seduta dello scorso 23 ottobre, la Commissione ha sentito sui temi del messaggio che stiamo esaminando, il direttore del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Gabriele Gendotti e il responsabile della Divisione della formazione professionale, Vincenzo Nembrini.

La Commissione non ha formulato particolari osservazioni generali o sui singoli articoli e rimanda ai commenti presentati nell'analisi dell'Accordo, che si trovano alle pagine 3 e 4 del messaggio governativo.

LA STRUTTURA DELL'ACCORDO E GLI EFFETTI FINANZIARI

L'Accordo del 22 giugno 2006 si compone del testo normativo e di un allegato, che fissa le offerte formative e le tariffe, nonché la data di riferimento per stabilire il numero di allievi per la base di calcolo. Il Governo rileva a pagina 3 del Messaggio, che, "tenuto conto di una certa insicurezza dei dati finora raccolti in materia di costi della formazione di base (...), si è rinunciato (...) a inserire gli importi degli indennizzi nell'Accordo, rinviandoli a un allegato che possa essere aggiornato secondo le necessità in presenza di dati sempre più consolidati. Si prevede addirittura un aggiornamento annuale".

La Commissione condivide questa impostazione e richiama l'articolo 2 del disegno di DL allegato al Messaggio, che conferisce al Consiglio di Stato l'autorizzazione a ratificare con decreto esecutivo "modifiche di valore non sostanziale dell'accordo adottate dalla Conferenza dei cantoni firmatari".

¹ "Per l'insegnamento professionale nelle scuole professionali di base, cantone debitore è il cantone dove si svolge il tirocinio" (art. 4 cpv. 1 dell'Accordo). "Nel caso di persone in formazione in scuole a tempo pieno o in scuole di maturità professionale dopo il tirocinio, cantone debitore è il cantone di domicilio al momento dell'avvio della formazione a condizione che abbia autorizzato la frequenza di un istituto di formazione fuori dal cantone" (art. 4 cpv. dell'Accordo).

La stessa invita tuttavia il Consiglio di Stato a informare puntualmente il Gran Consiglio, tramite il rendiconto annuale, sulle modifiche dell'Accordo e sugli adattamenti tariffali e la situazione di bilancio annuale derivante dall'applicazione del nuovo Accordo.

La Commissione ha preso atto che il contributo dovuto è stato aumentato al 90 per cento delle spese nette. Ciò fa aumentare i costi complessivi per gli allievi ticinesi in formazione professionale fuori Cantone (che come abbiamo visto sono tuttavia in numero contenuto). Sono aumentati per contro i ricavi per gli allievi di un altro Cantone che si formano in Ticino, come si rileva dalla tabella che segue (riferita all'anno scolastico 2004-05):

	Spese	Ricavi
Scuole per apprendisti	64'590,75	319'000,00
Scuole a tempo pieno	99'510,00	141'000,00
Corsi interaziendali	19'821,25	13'260,00
Totale	182'922,00	473'260,00

Il contributo versato dai Cantoni di provenienza è calcolato sulle spese effettive considerando l'incidenza dell'indotto economico regionale e sull'occupazione. La Divisione della formazione professionale conferma inoltre che attualmente gli allievi provenienti da fuori Cantone sono inseriti in classi già esistenti. Non si prevede perciò di istituire nuove classi, per contro si può affermare che la presenza di allievi di altri Cantoni generi un aumento della "redditività" della singola classe e non comporti costi maggiori.

Durante l'audizione commissionale è stato confermato l'incremento dei ricavi dovuto, in modo particolare, alla presenza in Ticino di studenti provenienti dal Canton Grigioni. Gli apprendisti e studenti di altri Cantoni in formazione in Ticino sono ottanta. Mentre gli apprendisti ticinesi formati in altri Cantoni sono una ventina, cui si aggiungono i tredici in una formazione a impostazione scolastica. I relativi importi, fissati provvisoriamente a 6'000 franchi (per una frequenza di uno/due giorni) e a 12'000 franchi (per la frequenza a tempo pieno), sono maggiori di quelli attuali e con il nuovo Accordo si stima un aumento del saldo positivo fra spese e ricavi di ulteriori 180'000 franchi.

La procedura di ratifica cantonale è in corso e l'entrata in vigore prevista è per l'anno scolastico 2007-08.

CONCLUSIONE E PROPOSTA

Considerato come questo Accordo si inserisca nell'ottica del rafforzamento di una migliore collaborazione intercantonale nel settore della formazione professionale di base, voluta, tra l'altro, espressamente dai nuovi articoli costituzionali approvati da Popolo e Cantoni nella votazione dello scorso 21 maggio e verificato l'interesse per il Cantone Ticino ad aderire al nuovo Accordo per regolare in particolare i rapporti con il Cantone dei Grigioni per la scolarizzazione di allievi della Valle Mesolcina e della Valle Calanca, **la Commissione speciale scolastica vi invita ad approvare il Decreto legislativo allegato al messaggio del Consiglio di Stato.**

Per la Commissione speciale scolastica:

Renato Ricciardi, relatore

Adobati - Bordogna - Cavalli - Celio -

Duca Widmer - Ducry - Ferrari M. - Mellini -

Orelli Vassere - Salvadè - Suter - Torriani